



Cod. H20/P2
Cod. PF/ac
Circolare n. 36

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 000899
Data: 03/03/2016

- Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
- Alle Federazioni e Consulte Regionali

LORO SEDI

**OGGETTO: Tavolo di Lavoro LL.PP. Roma 2 marzo 2016 –
Osservazioni Nuovo Codice Contratti.**

Si trasmette, in allegato, per conto dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza degli Ordini, documentazione relativa all'oggetto.

Con i migliori saluti.

*Il Presidente
del Dipartimento Interni
(arch. Pasquale Felicetti)*

*Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)*

All.:c.s.



AI C.N.A.P.P.C.

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

Alle Federazioni e Consulte Regionali
LORO SEDI

Roma, 3 marzo 2016

Oggetto: Tavolo di Lavoro sui LL.PP. della Conferenza Nazionale degli Ordini.
Roma 2 marzo 2016

Il Tavolo dei LLPP della Conferenza Nazionale degli Ordini, convocato in via d'urgenza dall'Ufficio di Presidenza, partecipato da oltre 30 delegati di Ordini e Federazioni/Consulte, per un confronto sulle Bozze del Nuovo Codice dei Contratti, ha prodotto alcune osservazioni sul testo del 26 febbraio ed in particolare sugli articoli 23, 24, 46, 93, 95, 113, 153-158 (vedi allegato documento emendamenti).

Il Tavolo, pur avendo contribuito agli emendamenti al testo, critica fortemente la scarsa coerenza riscontrata tra la bozza del 26 febbraio e i principi enunciati nella Legge Delega 11/2016 nella quale erano stati recepiti gran parte dei contributi della Rete delle Professioni Tecniche.

Il Tavolo lancia un allarme ed in particolare:


- sulla mancanza di una disciplina organica relativa ai Servizi di Architettura ed Ingegneria accomunati ad altre tipologie di servizi generici, completamente diversi dalle prestazioni professionali;
- sulla mancata effettiva valorizzazione del Concorso di Architettura, pur avendo dedicato un Capo IV specifico;
- il mancato riferimento al DM143/2013 per il calcolo dei corrispettivi.

Il Tavolo, che lavorerà nelle prossime settimane ai requisiti che dovrebbero essere contenuti nelle linee guida, anticipa la richiesta di allineamento di detti requisiti ai contenuti della direttiva EU 24/2014 e dell'art. 1 comm.1 lett. r. della Legge Delega 11/2016 in termini di maggior apertura delle procedure di gara delle Professioni Tecniche.

Cordialmente

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe D'Angelo



Paola Gigli



Sergio Togni



Conferenza degli Ordini Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori

TAVOLO DI LAVORO LL.PP.

Nuovo codice dei Contratti

Documento emendamenti
sulla bozza del 26 febbraio
Contributo del 02 marzo 2016

Legenda

All'interno del documento, per semplificare la lettura, sono presenti:

~~le parti in "barrate"~~: da eliminare

le parti in rosso: da aggiungere

Articolato

Art.1

Aggiungere Comma 8 bis

8 bis- Le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture ove facciano riferimento a norme tecniche unificate di carattere sovranazionale o nazionale devono contenere sempre la menzione «o equivalente». Egualmente si intende per i riferimenti a norme unificate citate nel presente testo.

Art.3

definizioni

Sostituire la definizione di cui ai ~~puntim~~), ~~eee~~), ~~mmm~~), con i seguenti:

m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) ~~consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;~~
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata

ssss) «Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici»: la prestazione di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata. Ai fini del presente codice, per professioni tecniche regolamentate s'intendono, le professioni di cui all'art 3, § 1, lett a) della Direttiva 2005/36/CE1, aventi ad oggetto i servizi di

¹La definizione dell'art. 3 è la seguente: «professione regolamentata»: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

ingegneria ed architettura e servizi tecnici di cui alla lettera) del presente codice, fermo restando, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali la disciplina speciale prevista dalle norme europee e statali in tema di contratti pubblici.

mmm) «**procedure di affidamento**» e «**affidamento**»: l'affidamento di lavori, forniture e servizi, inclusi i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, mediante appalto; l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l'affidamento mediante concorsi di progettazione e concorsi di idee;

[Aggiungere la seguente definizione:](#)

ffff) «**Linee guida**»: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Art.23

(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

(letteraoo) delega)

(Proposta: Emendamenti solo al comma 2)

2. Per la progettazione di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, sociale, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ~~ricorrono~~ ~~alle professionalità interne, ove esistenti,~~ e utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall'~~art.24~~ **dagli articoli 24 e 158.**

Art. 24

*(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)*

Proposta: Emendamenti solo ai commi 2,3,8 – commi aggiuntivi 9-10)

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
 - d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo di riferimento, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle

superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- h) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), g), i), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili;
- i) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

2. Con le linee guida dell'ANAC sono definiti i requisiti che devono possedere le società di cui al comma 1, lettere e) ed f), del presente articolo.

3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione **ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell'intero ciclo dell'opera pubblica. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. È vietato, in ogni caso, l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante.** I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Le Linee guida di cui al comma 2 individuano anche criteri per assicurare la presenza di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto nella individuazione dei criteri di aggiudicazione, secondo le modalità individuate nelle linee guida. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio fosse messo in gara separatamente.
7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
8. Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **modifica e aggiorna, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 così come determinate ed individuate dal DM 143 del 31 ottobre 2013. I corrispettivi, come sopra determinati, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento anche nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione (i cosiddetti appalti integrati).** ~~approva, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base dell'affidamento. Fino all'adozione del decreto continuano ad applicarsi le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice.~~
9. **Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le linee guida. Tali requisiti non devono prevedere limiti temporali per la comprovata esperienza, devono essere proporzionati all'appalto ed in linea con le previsioni di cui all'art.58 della direttiva 2014/24/UE, al fine di consentire un più facile accesso alle procedure di selezione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. Negli affidamenti di cui al presente articolo sono nulli ulteriori requisiti di partecipazione diversi da quelli che saranno stabiliti dalle linee guida.**
10. **I soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori affidano una quota non inferiore all'80 per cento dell'importo dei contratti di servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici ai soggetti di cui all'art.127 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h); la rimanente quota del 20% può essere affidata a società in house, per i soggetti pubblici, ovvero a società direttamente o indirettamente controllate o collegate, per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.**

Art. 28

(Contratti misti di appalto)

art.1 comma 1 lettera oo legge delega

Proposta: aggiungere comma 13

Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l'elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

Art. 46

(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

(proposta: emendamento comma 1 lett c)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ed altri servizi tecnici:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; le linee guida di cui all'articolo 23, comma 2 definiscono i requisiti che devono possedere tali società. ~~cui non si applicano le disposizioni previste dalla legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni, nonché dal decreto ministeriale 13 febbraio 2013, n. 71 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 18 marzo 2013, n. 65;~~
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che svolgono per ~~committenti privati e pubblici~~ **per le amministrazioni pubbliche** servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, specificano i requisiti che devono possedere tali società, ~~cui non si applicano le~~

~~norme previste dalla citata legge n. 183 del 2011, nonché dal citato decreto ministeriale 13 febbraio 2013;~~

- d) da prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - e) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
 - f) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
2. Fino all'adozione delle linee guida di cui al comma 1 le stazioni appaltanti individuano nel bando o nell'avviso con cui indicano la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, i requisiti di ammissione delle società di cui al comma 1. In tali ipotesi procedono, altresì, all'inoltro del bando o dell'avviso o dell'invito all'ANAC per i controlli di competenza.

Art. 93

(Garanzie per la partecipazione alla procedura)

(proposta: inserimento comma 7 bis);

oggetto: cauzioni del progettista, coordinatore sicurezza e attività di supporto al RUP)

7 bis -Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

Art. 95

criteri di aggiudicazione dell'appalto

(proposta: emendamento solo al comma 3 , lettera b)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2 del presente decreto;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici;**

Art.113

(Incentivi per funzioni tecniche)

Proposta: Emendamenti solo ai commi 2,3

- 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle

verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara **per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente nell'ambito della programmazione della spesa e di controllo dell'intero ciclo dell'esecuzione dei lavori.** ~~per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione, di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.~~
3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. ~~Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale con esclusione del collaudo ovvero della verifica di conformità.~~
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte

delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione, presso le amministrazioni aggiudicatrici, di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Gli organismi di diritto pubblico possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi del presente articolo.
6. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono compresi i costi per l'assicurazione del responsabile del procedimento in sede di verifica e validazione delle opere e lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 nonché per le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art.146

(Qualificazione)

Proposta: Emendamenti solo ai commi 2-3-4-5-6-7

Eliminare l'ultimo periodo del comma 4 : ~~“Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui all'art.147, comma 2 secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente”~~

CAPO IV

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Art.153

(Ambito di applicazione)

Proposta: Emendamenti solo al comma 5

5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.~~ **sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori. Il relativo corrispettivo e le modalità di affidamento sono stabilite nel bando.** Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 24, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. **La stazione appaltante, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.**

Art.155

(Organizzazione dei concorsi e selezione dei partecipanti)

Proposta: Emendamenti solo ai commi 4-5

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I della Parte II del presente capo.
2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
 - a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;
 - b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o giuridiche.
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 157, comma 5. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti.
4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilità, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. **Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva sono prioritariamente affidati i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art.153 comma 5.**
5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente per oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e il secondo avente per oggetto la presentazione di un progetto definitivo. **Al vincitore della seconda fase è affidata prioritariamente la progettazione esecutiva con le stesse procedure e modalità di cui all'art.153 comma 5.** Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto vincitore della seconda fase. ~~che abbia presentato il migliore progetto definitivo.~~
6. **La stazione appaltante nei casi di cui ai commi 4 e 5, in casi particolari e previa adeguata motivazione, può porre il progetto premiato a base di una procedura di appalto di servizi per l'affidamento dei livelli successivi della progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i soggetti premiati nella fase concorsuale.**

Art.156

(Composizione commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)

Proposta: Emendamenti solo ai commi 1-2-4

1. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche, alle quali si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e astensione. **La nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, previa verifica di incompatibilità con i soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione.**
2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica. ~~e una qualifica equivalente.~~
3. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.
4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
 - a) **Verifica preliminarmente eventuali incompatibilità dei componenti, in relazione ai soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione;**
 - b) verifica la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando;
 - c) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
 - d) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;
 - e) assume le decisioni anche a maggioranza;
 - f) redige i verbali delle singole riunioni;
 - g) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
 - h) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.

~~I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.~~

~~È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.~~

Art.157

(Concorso di idee)

Proposta: Emendamenti solo ai commi 2-3-4-5-6-7

1. Le norme del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di

fattibilità tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema.

3. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.

4. **L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante**, ~~previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.~~ **che affida prioritariamente al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di progettazione e direzione lavori con le stesse procedure e modalità di cui all'art.153 comma 5.**

5. ~~La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare~~

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione appaltante, può indire un concorso di ~~progettazione~~ idee articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto ~~definitivo~~ **di fattibilità tecnica ed economica**, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, ~~se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta~~ **detta possibilità e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. sono affidati prioritariamente i successivi livelli di progettazione e direzione lavoro con le stesse procedure e modalità di cui all'art.153 comma 5.**

7. La stazione appaltante, ~~previa adeguata motivazione, nei casi di cui ai commi 5 e 6, può porre le idee selezionate a base di un concorso di progettazione o di una procedura di appalto di servizi di progettazione e direzione lavori. A dette procedure sono ammessi a partecipare i premiati.~~

Art.157 bis

Concorsi di idee e di progettazione di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria

1. I concorsi di progettazione ed i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere espletati, nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art.125;
2. Le linee guida detteranno le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.

Art. 158

(Altri incarichi di progettazione e connessi)

Proposta: Emendamenti solo ai commi 2-3-4-5-6

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 23 (livelli di progettazione) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e diversi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III, IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ~~con secondo la procedura negoziata di cui all'art.125 prevista dall'articolo 66, comma 6;~~ l'invito è rivolto ad almeno ~~dieci~~ **cinque** soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. **Gli incarichi di cui al presente comma di importo stimato inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, a cura del responsabile del procedimento, che seleziona gli operatori economici tra quelli già inseriti nell'albo di fiducia della Stazione Appaltante o, in mancanza, tra quelli rientranti in un elenco di soggetti che abbiano manifestato l'interesse ai servizi da affidare, a seguito di apposito avviso pubblico. Nei casi residuali in cui è ammessa l'applicazione del criterio del prezzo più basso, il RUP applica le procedure di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'art.97, in linea con gli orientamenti comunitari.**
3. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto.